

INTRODUZIONE

I regolamenti comunitari n. 1907/2006 e n. 1272/2008, generalmente noti come REACH e CLP, rappresentano indubbiamente la novità più importante degli ultimi anni nel campo della valutazione e del controllo del rischio chimico.

Nel REACH (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) viene valutato il rischio per la salute umana e l'ambiente delle sostanze e miscele chimiche, attribuendo un ruolo preminente all'industria nella gestione dei rischi. Nel CLP (acronimo di *Classification, Labelling, Packaging*) vengono stabilite le norme per la comunicazione dei pericoli delle sostanze chimiche e delle loro miscele lungo la catena d'approvvigionamento. Tale regolamento infatti aggiorna il sistema di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici, basato in precedenza sulle direttive 67/548, sulle sostanze pericolose, e 1999/45, sui preparati pericolosi (attualmente denominati miscele), adottando i principi

del sistema GHS (*Globally Harmonized System*), definito dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, per garantire un sistema di classificazione ed etichettatura armonizzato a livello mondiale. Esso stabilisce anche norme generali relative all'imballaggio, che garantiscono la sicurezza durante le fasi di trasporto, conservazione e uso dei prodotti. Può essere opportuno sottolineare che il regolamento CLP si riferisce a tutte le sostanze chimiche, compresi i biocidi e gli antiparassitari, senza limiti di quantità prodotte per anno, come invece previsto dal REACH. Quest'ultimo poi è modificato in alcune sue parti dal CLP, quale il titolo XI, relativo all'Inventario delle classificazioni ed etichettature dell'ECHA, l'Agenzia delle sostanze chimiche, con sede in Helsinki, appositamente istituita e in piena attività dal giugno 2007. Entrambi i regolamenti hanno un impatto su altra legislazione, come la direttiva Seveso, per gli incidenti rilevanti, e la normativa sulla sicurezza sul lavoro (Tabella).

ATTI LEGISLATIVI CORRELATI

- Prodotti fitosanitari: regolamento 1107/2009, del 21.10.2009
- Normativa sugli agenti chimici durante il lavoro: D. Lgs. 81, del 9.4.2008
- Import/Export di sostanze chimiche pericolose: regolamento (CE) n. 689/2008, del 17.6.2008
- Detergenti: regolamento (CE) n. 648/2004, del 31.3.2004
- Limitazione delle emissioni di composti organici volatili: direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11.3.1999, e direttiva 2004/42/CE, del 21.4.2004
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: direttiva 2002/96/CE, del 27.1.2002
- Veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE del 18.9.2000
- Rifiuti pericolosi: direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12.12.1991, che include la decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3.5.2000
- Sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica: regolamento (CE) n. 1980/2000 del 17.7.2000
- Biocidi: direttiva 98/8/CE del Consiglio, del 16.2.1998
- Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente: direttiva 1996/62/CE del Consiglio, del 27.9.1996
- Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti (Seveso II): direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9.12.1996
- Batterie e accumulatori: direttiva 91/157/CEE del Consiglio del 18.3.1991
- Sicurezza dei giocattoli: direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3.5.1988, modificata dalla direttiva 93/68/CEE
- Prodotti cosmetici: direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27.7.1976
- Aerosol: direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20.5.1975

IMPLEMENTAZIONE

Data l'ampiezza e la complessità di questi regolamenti, molte istituzioni sono state chiamate a gestire l'applicazione a livello nazionale. Autorità competente è il Ministero della Salute, coadiuvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dello sviluppo economico (MES) e dal dipartimento delle Politiche comunitarie del Ministero degli esteri, con il supporto tecnico dell'ISPRA e del Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC) dell'ISS. Ciascuna Istituzione, per quanto di propria competenza, ha elaborato strumenti per rendere accessibili a tutti i soggetti coinvolti le informazioni necessarie per una omogenea, trasparente ed efficace implementazione dei provvedimenti in questione. In particolare, si segnalano l'Helpdesk, approntato dal MES e diretto a sostenere le imprese nell'applicazione del REACH, l'Helpdesk per il CLP attivato dal CSC, la ban-

ca dati DESC (Database Ecotossicologico sulle Sostanze Chimiche), elaborata dal Ministero dell'ambiente. Le funzioni e le modalità d'azione degli Organismi preposti sono state stabilite col decreto 22.11.2007, che ha anche istituito il Comitato tecnico di coordinamento del REACH, con compiti di raccordo tra le varie istituzioni preposte all'applicazione. Tuttavia, se da un lato i suddetti regolamenti costituiscono una significativa innovazione nei processi di valutazione e gestione del rischio chimico, perseguendo il fine precipuo di tutelare la salute umana e la qualità dell'ambiente, senza compromettere la competitività dell'industria europea, dall'altro comportano ingenti sforzi da parte sia delle Autorità preposte all'implementazione a livello nazionale ed europeo sia per le Aziende produttrici / importatrici, soprattutto le PMI. Il calendario degli eventi è infatti molto intenso, con scadenze spesso ravvicinate, fino ad arrivare a regime, previsto al

2018, per entrambi i regolamenti. Sulle aziende gravano quindi molte responsabilità, tra cui quella dell'autoclassificazione delle sostanze non presenti nell'allegato VI del CLP. La comunicazione del pericolo di una sostanza o di una miscela, attraverso un'etichetta universalmente armonizzata a livello, non solo europeo ma mondiale, rappresenta un notevole beneficio per i consumatori, i lavoratori e per la tutela dell'ambiente. D'altra parte, è in-

dubbio che l'adeguamento ai nuovi criteri, comunque in continua evoluzione per seguire gli sviluppi del sistema GHS e con le scadenze di cui s'è già parlato, comporta un compito gravoso per le aziende produttrici o importatrici o utilizzatori a valle. Un esempio dei nuovi simboli (pittogrammi) e dei cambiamenti nella classificazione delle sostanze cancerogene sono riportati nelle figure 1 e 2 rispettivamente.



SISTEMA INFORMATIVO

In tale quadro è importante, oltre che opportuno, dare un contributo ai programmi d'applicazione dei due regolamenti, con la costruzione di una pagina web dedicata sul sito dell'Istituto, che aggiorna quella esistente, <http://www.ispesl.it/cancerogeni/index.htm>, diretta principalmente alle piccole imprese. Sono queste infatti che risentono maggiormente l'impatto della nuova normativa, anche a causa della difficoltà di accesso alle informazioni ed al continuo aggiornamento dei provvedimenti legislativi, nonostante il flusso informativo stabilito a livello euro-

Figura 2 **CAMBIAMENTI RELATIVI ALLE SOSTANZE CANCEROGENE**

Precedenti CATEGORIE	Nuove CATEGORIE
Categoria 1	Categoria 1A
Categoria 2	Categoria 1B
Categoria 3	Categoria 2
Precedenti FRASI di RISCHIO	Nuove FRASI di PERICOLO
R45 Può provocare il cancro	H350 Può provocare il cancro
R49 Può provocare il cancro per inalazione	
R40 Possibilità di effetti cancerogeni	H351 Sospettato di provocare il cancro

peo e nazionale. Tale pagina è quindi studiata con il carattere di semplicità, chiarezza e facilità di consultazione (*user-friendly*), con memoria della precedente normativa per rendere immediato il confronto e sezione dedicata alle news. Le valutazioni effettuate dalle più importanti organizzazioni e Agenzie scientifiche, insieme alla relativa documentazione di base, sono anche riportate, per aiutare nel processo di auto classificazione. L'informazione *on line* deve essere poi integrata da documentazione cartacea (opuscoli, pieghevoli), ed eventualmente CD, per raggiungere una pubblico ancora più vasto.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Link utili: <http://echa.europa.eu/>
<http://ecb.jrc.ec.europa.eu/>
<http://www.ispesl.it/cancerogeni/index.htm>
 [<http://www.iss.it/cnsc/>]
 Contatti: n.mucci@inail.it

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- Regolamento n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). GU L 396, del 30.12.2006
- Regolamento N. 1272/2008, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. GU L 353, del 31.12.2008
- MUCCI N. Regolamento REACH: stato dell'arte. Costo zero (2009), 7: 74-75

PAROLE CHIAVE

CLP, GHS, REACH; Sostanze chimiche; Normativa